

Statuto

Art. 1 (Denominazione)

E' costituita una associazione denominata " NoiD Telecom " (di seguito, anche per brevità, Associazione o l'Associazione"). L'Associazione non ha fini di lucro ed è retta dal presente statuto nonché dagli artt. 36 e segg. del codice civile e dalle ulteriori norme in materia.

1

Art. 2 (Sede e articolazioni territoriali)

L'Associazione ha sede in Roma. Con semplice deliberazione del Consiglio Direttivo potrà essere trasferita la sede nell'ambito del detto Comune; per il trasferimento della sede in altro Comune è necessaria la delibera assembleare assunta con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

Per la migliore realizzazione dei fini sociali, l'Associazione potrà svolgere la propria azione con articolazioni territoriali istituite con delibera dell'Assemblea, che opereranno secondo apposite norme regolamentari proposte dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'Assemblea.

Art. 3 (Finalità dell'associazione)

NoiD Telecom è un'associazione tra donne di Telecom Italia (per brevità, di seguito, anche Azienda) e di società del Gruppo Telecom Italia, indipendente, autonoma e senza fini di lucro.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione rappresenta un movimento spontaneo di opinione e sensibilizzazione volto a promuovere una evoluzione sana e sostenibile della nostra Azienda (Telecom Italia) anche attraverso la valorizzazione delle donne, del loro ruolo e della cultura manageriale di cui sono portatrici.

In particolare gli obiettivi che l'Associazione si pone sono:

- Sviluppare una rete di relazioni interne ed esterne a Telecom Italia (anche, per brevità, TI) per condividere esperienze e conoscenze e per promuovere il ruolo delle donne in posizioni manageriali in TI e nella classe dirigente italiana.
- Contribuire all'affermazione di `comportamenti e valori' tesi a migliorare profondamente il sistema sociale ed il contesto lavorativo in cui viviamo, in particolare promuovendo uno stile di management inclusivo, trasparente e orientato al merito.
- Promuovere iniziative finalizzate a favorire la `valorizzazione dei talenti al femminile all'interno dell'Azienda' ed il ribilanciamento di genere nelle opportunità e nei percorsi di carriera.

A tal fine, le principali attività dell'Associazione riguardano:

- L'elaborazione di proposte per realizzare in Azienda azioni positive finalizzate al superamento concreto delle differenze di genere ed all'evoluzione culturale e organizzativa necessaria allo sviluppo di lungo termine dell'Azienda e del Gruppo.

- La creazione di un Osservatorio indipendente che monitori la situazione complessiva dell'occupazione femminile, i fenomeni di discriminazione ed i percorsi di crescita professionale.
- Lo sviluppo di una rete di relazioni e collaborazioni con altre associazioni ed organizzazioni di livello nazionale e internazionale per l'organizzazione e la partecipazione ad iniziative, eventi e convegni, e per favorire il confronto con i rappresentanti del mondo culturale, politico, dell'informazione, sindacale, delle pari opportunità, imprenditoriale e professionale.
- La promozione di iniziative formative e culturali finalizzate a supportare le donne nell'ambito del contesto professionale anche attraverso l'autoconsapevolezza delle potenzialità e dei valori di cui sono individualmente e collettivamente portatrici.
- L'elaborazione, lo sviluppo nel tempo e la promozione di un codice comportamentale di riferimento.
- Lo sviluppo di strumenti che favoriscano scambi di conoscenze e di esperienze professionali tra le associate per sviluppare un modello di leadership teso al perseguimento degli obiettivi di business attraverso una reale valorizzazione delle risorse umane e dei comportamenti etici e meritocratici.
- La promozione di ogni altra iniziativa necessaria e utile per la realizzazione delle finalità dell'Associazione, a livello nazionale e internazionale.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione potrà organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi.

Essa potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari aventi pertinenza con gli scopi associativi.

Art. 4 (Socie effettive)

I soci si distinguono in socie effettive e soci/socie onorari.

Sono socie effettive le donne di Telecom Italia e di società del Gruppo Telecom Italia che, nel condividere le finalità e il funzionamento dell'Associazione, facciano richiesta di adesione.

L'ammissione a socia effettiva sarà efficace solo a seguito dell'accettazione della domanda di adesione da parte del Consiglio Direttivo e del pagamento della quota associativa annuale.

La qualità di socia effettiva si perde per recesso, esclusione e morte.

Il recesso deve essere comunicato al Consiglio Direttivo. La socia recedente è comunque tenuta al pagamento della quota associativa per l'anno solare nel corso del quale viene presentata la domanda di recesso.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea quando ricorrono gravi motivi, quali lo svolgimento di attività in contrasto con le finalità e il funzionamento dell'Associazione e il mancato adempimento degli obblighi statutari.

Le socie escluse o recedute, o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. Le quote associative versate non sono trasferibili e non sono ripetibili o rimborsabili per alcun motivo, né per scioglimento del rapporto associativo, né per scioglimento dell'associazione.

La partecipazione all'associazione non può essere temporanea.

Le associate si impegnano a collaborare allo sviluppo e alle attività dell'Associazione, a sostenerne e a valorizzarne l'immagine.

L'ammissione delle Associate presuppone la piena accettazione dello spirito e della lettera delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti. Essa comporta, inoltre, l'obbligo di attenersi alla disciplina associativa e di osservare le deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione.

Art. 5 (Socie e soci onorari)

Sono socie e soci onorari coloro che si sono particolarmente distinti nel contribuire alla soluzione dei problemi attinenti agli scopi associativi.

L'ammissione a socio/a onorario è deliberata dal Consiglio Direttivo che ne definisce anche la durata.

I soci onorari non hanno diritto di voto e non sono tenuti all'obbligo di pagamento della quota associativa annuale.

Art. 6 (Fondo associativo)

Il fondo dell'associazione è costituito dalle quote associative, determinate di anno in anno dal Consiglio Direttivo, da altre eventuali erogazioni o contributi di associati e di terzi acquisiti a qualunque titolo.

Il fondo dell'Associazione, ogni utile, riserva o avanzo di gestione derivante dalle attività svolte o proveniente da ulteriori apporti finanziari e patrimoniali, è utilizzato per il conseguimento dello scopo sociale e non sarà in alcun modo, anche indiretto, distribuito alle socie. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa intervenuto, nella delibera di scioglimento l'Assemblea disporrà della destinazione, se esistente, del fondo associativo, con vincolo di destinazione ad Associazione o altro organismo senza fini di lucro.

Art. 7 (Organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo.

Con apposito regolamento possono essere disciplinati aspetti organizzativi inerenti il funzionamento degli organi sociali e dell'Associazione in genere.

Art. 8 (Composizione e convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o altrove purché in Italia, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio.

Inoltre l'assemblea deve essere convocata quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo delle socie effettive ovvero il Consiglio Direttivo; in tal caso l'assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, mediante avviso di convocazione da inviarsi a tutti i soci, anche con l'ausilio di tecnologie informatiche o mediante avviso sul sito Internet dell'Associazione, almeno dieci giorni prima del giorno fissato; l'avviso indica il luogo, la data e l'ora della convocazione e l'ordine del giorno.

E' ammessa la partecipazione all'Assemblea anche a mezzo di una rappresentante socia effettiva, munita di delega scritta. Ciascuna delegata può essere portatrice di massimo cinque deleghe.

Ogni socia effettiva ha diritto ad un voto; le socie non in regola per almeno due scadenze con il versamento delle quote associative non hanno diritto di voto in assemblea.

Art. 9 (Compiti dell'Assemblea ordinaria)

L'Assemblea delibera su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. In particolare, l'Assemblea:

- propone ed approva il programma di attività dell'Associazione e i regolamenti di funzionamento interno tra cui quello relativo all'elezione del Consiglio Direttivo;
- determina le linee guida dell'associazione (in sede nazionale o internazionale);
- propone le modifiche dello statuto , modifiche che poi approva la straordinaria;
- approva i bilanci preventivo e consuntivo;
- delibera l'esclusione delle socie e dei soci;
- delibera la devoluzione del patrimonio associativo;
- nomina il Consiglio Direttivo

Art. 10 (Deliberazioni dell' Assemblea)

L'assemblea è presieduta dalla Presidente del Consiglio Direttivo ovvero dalla Vice presidente, in caso di assenza del Presidente, ovvero dalla persona designata dall'assemblea stessa; la Presidente dell'assemblea nomina una Segretaria che redigerà il verbale dell'adunanza.

L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto palese, ad eccezione delle deliberazioni relative alla esclusione di socie e soci, che sono adottate con il voto segreto.

L'Assemblea in prima convocazione si intende validamente costituita se è presente almeno metà delle socie effettive. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita se è presente almeno un quarto delle socie effettive.

L'assemblea delibera a maggioranza delle socie presenti. Delle deliberazioni dell'Assemblea è redatto verbale.

Art. 11 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei tre quarti delle aventi diritto al voto presenti in Assemblea, in materia di :

- modifiche dello Statuto
- scioglimento dell'Associazione

Art. 12 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque a un massimo di quindici socie elette dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero, comunque dispari, tra le socie con diritto di voto e dura in carica un anno. E' l'organo esecutivo dell'Associazione.

Le componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili non più di tre anni consecutivi. In caso di recesso o cessazione dalla carica di uno dei suoi membri, il Consiglio Direttivo deve, entro 10 giorni dalla cessazione della Consigliera, convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione.

Qualora, per qualsiasi motivo, cessino oltre i due terzi delle consigliere in carica, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. In tal caso, la Presidente uscente, la Vice Presidente uscente oppure la più' anziana delle consigliere rimaste in carica deve, entro 10 giorni dalla cessazione, convocare l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, una volta eletto, designa al proprio interno Presidente, Vice-Presidente e Tesoriere.

Il Consiglio si considera validamente costituito se è presente più della metà dei suoi membri.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno e comunque ogni qualvolta la Presidente lo giudichi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e delibera a maggioranza delle presenti.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale. La Presidente designa una segretaria, anche esterna al Consiglio direttivo, ma comunque scelta tra le associate, che redige il verbale delle riunioni controfirmato dalla Presidente.

L'elezione del Consiglio Direttivo è regolata da apposito Regolamento allegato.

Art. 13 (Funzioni del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo:

- provvede all'amministrazione ordinaria dell'Associazione; a tal fine può conferire alle proprie componenti e alle associate specifiche deleghe operative; per il compimento di atti di straordinaria amministrazione il consiglio direttivo dovrà altresì ottenere l'autorizzazione dell'assemblea dei soci;
- attua il programma di attività approvato dall'Assemblea e pone in essere le iniziative specifiche dalla stessa indicate;
- promuove e/o organizza seminari, convegni e incontri;
- delibera l'ammissione delle socie e dei soci onorari nonché sottopone all'assemblea le dichiarazioni di recesso;
- propone all'Assemblea di deliberare sulle esclusioni di socie e soci;
- convoca l'Assemblea e attua le delibere assembleari;
- gestisce i fondi sociali;
- propone la quota associativa annuale da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea;
- predispose il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea.
- cura la tenuta e conservazione dei libri sociali presso la sede dell'Associazione
- imposta programmi per lo svolgimento delle attività dell'Associazione, da sottoporre poi all'Assemblea che li approva e/o modifica
- formula proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea;
- propone regolamenti interni, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione definitiva.

Il Consiglio Direttivo può altresì, con provvedimenti motivati, delegare attribuzioni e funzioni, anche gestionali relative al buon funzionamento dell'Associazione o alla messa in opera dei piani di azione specifici, ad uno o più delle sue componenti oppure a socie o gruppi di socie che si renderanno disponibili e che agiranno su delega del Consiglio Direttivo stesso.

Art. 14 (Compiti della Presidente)

La Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, formalizza l'ordine del giorno delle assemblee. In caso di impedimento è sostituita dalla Vice-Presidente e, in sua assenza, dalla componente del Consiglio Direttivo con maggiore anzianità di iscrizione nell'Associazione.

Art. 15 (Tesoriera)

La tesoriera cura la gestione amministrativa dell'Associazione. Prepara il bilancio d'esercizio e la relazione annuale per l'Assemblea delle socie.

Art. 16 (Fase costitutiva)

Per il primo mandato, le componenti del Consiglio Direttivo sono designate nell'atto costitutivo che è parte integrante e sostanziale del presente Statuto.

La prima Assemblea provvederà alla nomina delle prime consigliere, sulla base del regolamento previsto per l'elezione del consiglio Direttivo, fatto salvo la nomina diretta, per acclamazione, della Presidente. Il numero delle componenti del Consiglio Direttivo viene deliberato in sede di assemblea e la loro elezione avviene in base al regolamento allegato.

Art. 17 (Gestione e bilancio)

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo provvederà a redigere il bilancio consuntivo per l'esercizio trascorso e preventivo per l'esercizio successivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

I bilanci preventivo e consuntivo dovranno essere depositati presso la sede dell'associazione negli otto giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, affinché tutti gli associati ne possano prendere visione.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione sia prevista dalla legge. Qualsiasi provento dell'associazione, derivante dallo svolgimento della propria attività, dovrà essere utilizzato per il raggiungimento degli scopi associativi.

Art. 18 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'associazione si scioglie di diritto quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile e negli altri casi previsti dalla legge; l'assemblea, con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle socie, potrà altresì deliberare lo scioglimento volontario dell'associazione.

In caso di scioglimento, l'assemblea nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri.

I fondi ed i beni che residuano dopo il pagamento di tutte le passività saranno devoluti ad altra associazione o ente con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, secondo quanto deliberato dall'assemblea.

Art. 19 (Disposizioni generali)

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi speciali in materia. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Associate, tra le Associate e l'Associazione, ovvero tra le Associate o l'Associazione e gli organi sociali sarà composta bonariamente dalla Presidente.